



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 100/19**

Lussemburgo, 29 luglio 2019

Sentenza nella causa C-411/17  
Inter-Environnement Wallonie ASBL e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen  
ASBL/Conseil des ministres

**La legge belga che prolunga la durata di vita delle centrali nucleari Doel 1 e Doel 2 è stata adottata senza procedere alle necessarie previe valutazioni ambientali**

*Non è tuttavia escluso il mantenimento provvisorio degli effetti della legge di proroga in caso di minaccia grave ed effettiva di interruzione dell'approvvigionamento di energia elettrica*

Nel 2003, il legislatore belga ha adottato un calendario di cessazione progressiva della produzione di energia elettrica mediante centrali nucleari. Non sarebbero più state costruite nuove centrali nucleari e i reattori in attività sarebbero stati progressivamente disattivati dopo 40 anni di esercizio, ossia tra il 2015 e il 2025. Di conseguenza, la centrale Doel 1, situata sul fiume Schelda (in Belgio, nelle vicinanze di Anversa e del confine con i Paesi Bassi), ha cessato di produrre energia elettrica alla metà di febbraio 2015, e anche la centrale nucleare Doel 2, situata nella stessa località, avrebbe dovuto cessare la produzione di energia elettrica nello stesso anno.

Tuttavia, alla fine di giugno 2015, il legislatore belga ha prolungato l'attività di produzione industriale di energia elettrica della centrale nucleare Doel 1 per ulteriori dieci anni (fino al 15 febbraio 2025) e ha anche rinviato di quasi dieci anni la data di cessazione di produzione industriale di energia elettrica della centrale nucleare Doel 2 (fino al 1° dicembre 2025). Tali misure erano corredate di lavori di ampia portata nelle suddette due centrali, volti a modernizzarle e ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza, per un importo pari a 700 milioni di euro.

Le due associazioni belghe Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, impegnate nella tutela dell'ambiente e delle condizioni di vita, hanno investito la Corte costituzionale belga di un ricorso di annullamento di tale legge poiché la proroga sarebbe stata adottata senza che abbiano avuto luogo né una valutazione ambientale né un procedimento con la partecipazione del pubblico. Le due associazioni si richiamano alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero<sup>1</sup>, alla Convenzione di Aarhus sulla partecipazione del pubblico in materia ambientale<sup>2</sup>, nonché alla direttiva VIA<sup>3</sup>, alla direttiva «habitat»<sup>4</sup> e alla direttiva «uccelli»<sup>5</sup> (Doel confina con diversi siti europei nei quali la natura e gli uccelli sono protetti). La Corte costituzionale belga ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare tali convenzioni e direttive al fine di stabilire, sostanzialmente, se l'adozione di una legge che prolunga la durata di produzione industriale di energia elettrica da parte di centrali nucleari presupponga una valutazione dell'impatto ambientale.

<sup>1</sup> Convenzione conclusa a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991 e approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio del 27 giugno 1997 (GU 1992, C 104, pag. 7).

<sup>2</sup> Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale firmata da Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 2011/92/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

<sup>4</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7) nella versione modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193).

<sup>5</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 193).

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata, anzitutto, che i lavori di ampia portata nelle centrali Doel 1 e Doel, volti a modernizzarle e a garantire il rispetto delle attuali norme di sicurezza, sono tali da incidere sulla realtà fisica dei siti interessati. Inoltre, sebbene sia vero che tali lavori non sono menzionati nella legge del 28 giugno 2015 bensì nell'accordo del 30 novembre 2015 concluso tra lo Stato belga e la società Electrabel – proprietaria e gestore delle centrali nucleari – essi sono tuttavia strettamente connessi alle misure adottate dal legislatore belga. La Corte ritiene segnatamente che il legislatore belga fosse necessariamente a conoscenza della natura e della congruità tecnica e finanziaria dei lavori nonché degli investimenti imposti dal prolungamento della durata di produzione industriale di energia elettrica. Pertanto, secondo la Corte, tali misure e i lavori di modernizzazione che sono ad esse inscindibilmente connessi fanno parte – congiuntamente e fatte salve le valutazioni di fatto da parte della Corte costituzionale belga – di un medesimo «progetto» ai sensi della direttiva VIA.

Per quanto riguarda, poi, il rischio di un significativo impatto ambientale, **la Corte ritiene che tale progetto debba essere considerato, in termini di rischi di impatto ambientale, di portata comparabile a quello della messa in funzione iniziale delle centrali.** Di conseguenza, un simile progetto **deve necessariamente essere sottoposto alla valutazione del suo impatto ambientale prevista dalla direttiva VIA.** Inoltre, dal momento che le centrali Doel 1 e Doel 2 sono situate in prossimità del confine belga-olandese, tale progetto deve altresì essere sottoposto alla procedura di valutazione transfrontaliera prevista da tale direttiva. Detta valutazione sarebbe dovuta intervenire prima dell'adozione della legge che prolunga la durata di esercizio delle centrali in questione, indipendentemente dal fatto che, per una di esse, fosse necessario il rilascio di un'autorizzazione amministrativa ai fini del suo riavvio.

Inoltre, la direttiva VIA consente di esentare un simile progetto dalla valutazione dell'impatto ambientale solo se lo Stato membro interessato dimostra che il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica è ragionevolmente probabile e che il progetto presenta un carattere di urgenza tale da giustificare l'assenza di tale valutazione e purché siano rispettati gli obblighi previsti da tale direttiva<sup>6</sup>, il che non risulta essere avvenuto nel caso di specie.

La direttiva «habitat» deve parimenti essere interpretata nel senso che misure come quelle di cui trattasi, unitamente ai lavori di modernizzazione e di adeguamento alle attuali norme di sicurezza, costituiscono un progetto che deve essere sottoposto a un'opportuna valutazione della sua incidenza sui siti protetti interessati. Qualora tale valutazione sia negativa e nel caso in cui non esistano soluzioni alternative, tale direttiva consente la realizzazione di un simile progetto soltanto se quest'ultimo è giustificato dalla necessità di assicurare, in ogni momento, la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro. Qualora il progetto possa incidere su un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, solo la necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell'approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato è idonea a costituire un motivo di sicurezza pubblica tale da giustificare la sua realizzazione, circostanza questa che spetta alla Corte costituzionale belga verificare.

**Per quanto riguarda la possibilità per la Corte costituzionale belga di decidere circa il mantenimento degli effetti della legge adottata in violazione degli obblighi di valutazione previsti dalle direttive VIA e «habitat», la Corte rileva anzitutto che il diritto dell'Unione non osta a che tali valutazioni siano effettuate a titolo di regolarizzazione** quando il progetto è in corso di realizzazione o anche dopo che sia stato realizzato, alla duplice condizione, da un lato, che le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati la possibilità di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e, dall'altro, che le valutazioni così effettuate non si limitino all'impatto futuro di tale progetto sull'ambiente, ma prendano in considerazione il complesso degli effetti sull'ambiente intervenuti a partire dalla realizzazione di tale progetto.

**La Corte ritiene, poi, che un giudice nazionale possa, se il diritto interno lo consente, eccezionalmente mantenere gli effetti delle suddette misure, qualora tale mantenimento sia**

---

<sup>6</sup> Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, lettere da a) a c), e articolo 7 della direttiva VIA.

giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell'approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell'ambito del mercato interno. Detto mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106*